

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE,
LA CONSERVAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA
DISPERSIONE DELLE CENERI**

Approvato Delibera c.c. _____ del _____

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

TITOLO SECONDO – CREMAZIONE

Articolo 2 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

Articolo 3 – Cremazione per insufficienza di sepolture

Articolo 4 – Identità delle ceneri

Articolo 5 – Feretri per la cremazione

Articolo 6 – Impianto di cremazione

Articolo 7 – Caratteristiche dell’urna cineraria

Articolo 8 – Destinazione delle ceneri

Articolo 9 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Articolo 10 – Iscrizione ad associazione di cremazione

Articolo 11 – Mancata individuazione dell’affidatario o dell’incaricato della dispersione

Articolo 12 –Targa con generalità dei defunti cremati

TITOLO TERZO – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 13 – Dispersione delle ceneri

Articolo 14 – Luogo di dispersione delle ceneri

TITOLO QUARTO – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 15 – Consegna ed affidamento delle ceneri

Articolo 16 – Conservazione dell’urna cineraria

Articolo 17 – Recesso dell’affidamento personale – Rinvenimento di urne

TITOLO QUINTO – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 – Tutela dei dati personali

Articolo 19 – Rinvio a leggi e regolamenti

Articolo 20 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Articolo 21 – Norma transitoria

Articolo 22 – Rinvio dinamico

Articolo 23 – Vigilanza e sanzioni

Articolo 24 – Entrata in vigore

TABELLA “A” – Familiari del defunto

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale ad integrazione di quanto già previsto:
 - dall'articolo 12, comma 4, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 359, recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 440;
 - dall'articolo 1, comma 7-bis, del Decreto Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", e convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 26;
 - dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - dalla Legge Regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007, n. 20, recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, avente ad oggetto "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - dalla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, avente ad oggetto "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa".
2. Le relative tariffe sono determinate con specifico atto della Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge e loro periodici adeguamenti successivi.

TITOLO SECONDO

CREMAZIONE

Articolo 2 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. La cremazione del cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile:
 - 1.a sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto;
 - 1.b in mancanza di disposizione testamentaria, sulla base della volontà manifestata dai familiari del defunto, intendendosi per tali quelli individuati nella Tabella "A" allegata al presente Regolamento.

Al fine di ottenere tale autorizzazione i familiari del defunto presentano istanza su specifico modello predisposto dal competente Ufficio Funebre, contenente la contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà del defunto in merito alla cremazione;
 - 1.c per coloro che, al momento del decesso, risultano regolarmente iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, sulla base di una dichiarazione, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione dev'essere in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni. La dichiarazione deve, inoltre, essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
2. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Sono annotate in apposito registro, anche informatico, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
4. Per ogni cremazione si costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione/dispersione delle ceneri.
5. È anche possibile procedere alla cremazione di un cadavere dopo un primo periodo di sepoltura. Competente a rilasciare la relativa autorizzazione è l'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune nel quale il cadavere è stato precedentemente inumato o tumulato.

La cremazione di cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 è consentita solo su espressa volontà del *de cuius*: la relativa autorizzazione, in questo caso, dovrà essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove il cadavere risulta sepolto.

La cremazione dei resti mortali e dei resti ossei è sempre consentita quando:

 - 5.a il decesso sia avvenuto prima del 27 ottobre 1990 ed i familiari del defunto, così come individuati nel primo comma, ne facciano espressa richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile;
 - 5.b il decesso sia avvenuto dopo il 27 ottobre 1990, previa acquisizione dell'obbligatorio assenso dei familiari del defunto, così come individuati nel primo comma.

Articolo 3 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Su segnalazione del gestore dei servizi cimiteriali che constata l'insufficienza di sepolture nei Cimiteri Comunale l'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci (10) anni o dei resti mortali/resti ossei tumulati da almeno venti (20) anni o allo scadere della concessione dei siti in terra/manufatti cimiteriali che li accolgono.
2. La cremazione dei resti mortali e dei resti ossei è consentita quando:
 - 2.a il decesso sia avvenuto prima del 27 ottobre 1990 ed i familiari del defunto, così come individuati nella Tabella "A" allegata al presente Regolamento, ne facciano espressa richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile;
 - 2.b il decesso sia avvenuto dopo il 27 ottobre 1990, previa acquisizione dell'obbligatorio assenso dei familiari del defunto, così come individuati nella Tabella "A" allegata al presente Regolamento.

Solo in caso di loro irreperibilità, si procede alla cremazione dopo trenta (30) giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all'Albo Pretorio del Comune, affisso anche all'ingresso del Cimitero di competenza ed anche in corrispondenza

delle singole inumazioni/tumulazioni interessate e sul sito web del Comune. Il silenzio da parte dei familiari equivale ad assenso al trattamento previsto.

Articolo 4 – Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, che certifichino la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri di materiale idoneo per la cremazione, anche al fine di ridurre fumi inquinanti e i tempi di cremazione.

Articolo 6 – Impianto di cremazione.

1. Il Comune potrà dotarsi di impianto crematorio ovvero associarsi con altri Comuni per l'eventuale successiva costruzione ed utilizzo di impianti di cremazione ovvero convenzionarsi con i soggetti gestori di impianti di cremazione già esistenti in ambito regionale. In particolare, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini, il Comune potrà convenzionarsi con i soggetti gestori di impianti di cremazione già esistenti nell'ambito regionale, scelti tra coloro che garantiranno la migliore offerta ai cittadini anche sulla base della normativa in vigore.
2. È fatto divieto di utilizzare impianti di cremazione mobili.
3. Gli impianti di cremazione sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
4. Il progetto di costruzione di un impianto crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
5. Il progetto di costruzione dell'impianto crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale.

Articolo 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Premesso che le ceneri sono indivisibili, quelle derivanti dalla cremazione, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria delle dimensioni massime di centimetri ventiquattro (24) di larghezza, centimetri cinquanta (50) di lunghezza e centimetri venticinque (25) di altezza.
2. L'urna cineraria:
 - 2.a deve essere realizzata in materiale non deperibile, resistente ed infrangibile in relazione alla destinazione (circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, art. 14, comma 1);
 - 2.b deve essere chiusa con saldatura, anche a freddo, ovvero a mezzo di collanti di sicura e duratura presa;
 - 2.c deve recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e la data di decesso del defunto.

In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere sigillata e collocata in apposito luogo circoscritto all'interno dell'abitazione con le necessarie garanzie contro ogni profanazione, asportazione, apertura e/o rottura accidentale e che garantisca nel tempo l'integrità delle ceneri rispetto al contatto con liquidi e fonti di calore, così da non alterarle.
3. Il personale tecnico incaricato dal gestore dei servizi cimiteriali procede, mediante controlli sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dall'affidatario, alla verifica della sussistenza delle condizioni del luogo di conservazione, comunicando, entro trenta (30) giorni dal rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, l'esito del controllo al servizio della Direzione competente, affinché l'Ufficiale dello Stato Civile provveda per gli adempimenti conseguenti. Sino ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, l'urna cineraria dovrà essere conservata in deposito presso l'impianto crematorio ovvero in idoneo locale all'interno del Cimitero Urbano, escludendo la possibilità di altro luogo anche presso l'affidatario stesso.
4. L'affidatario deve assicurare la corretta custodia delle ceneri dal punto di vista amministrativo, in caso contrario potrà incorrere nelle sanzioni previste nel successivo articolo 23 del presente Regolamento.

5. L'urna cineraria da inumare deve essere realizzata in materiale non deperibile, al fine di evitare la fattispecie della dispersione anziché della conservazione delle ceneri.

Articolo 8 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - 1.a tumulate in manufatti cimiteriali (cappelle/edicole di famiglia o autorizzate, loculi come individuati dal vigente Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali), a condizione che siano realizzate in materiali non deperibili;
 - 1.b inumate all'interno del cimitero nelle apposite aree già avute in concessione, escludendo, a salvaguardia del principio dell'individualità della sepoltura, il campo comune, nonché l'inumazione delle singole urne;
 - 1.c disperse secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento;
 - 1.d affidate per la conservazione ad un parente a ciò appositamente autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna cineraria, rispondente alle caratteristiche indicate al precedente articolo 7 del presente Regolamento, affinché possano essere tumulate, inumate od affidate ai parenti.
3. A seguito di manifesta volontà del defunto ovvero di richiesta degli altri soggetti titolati in base all'articolo 11, comma 1, del presente Regolamento, il responsabile del procedimento del servizio della Direzione competente autorizza i trasporti di ceneri da o per uno Stato straniero.

Articolo 9 – Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri") e dalla Legge Regione Piemonte 31.10.2007 n. 20 nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria ovvero dichiarazione, resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo articolo 11 del presente Regolamento.
2. In caso di affidamento la dichiarazione resa dai familiari, nel rispetto della volontà del defunto, sarà vincolante ed irreversibile, fatto salvo il ritrovamento di documentazione lasciata dal defunto o di rinuncia resa presso pubblico ufficiale da parte dell'affidatario finalizzata esclusivamente alla tumulazione/inumazione delle ceneri presso un Cimitero.
3. In caso di dispersione la dichiarazione resa dai familiari, nel rispetto della volontà del defunto, sarà vincolante ed irreversibile, fatti salvi, sempre e solo prima che la dispersione avvenga:
 - 3.a il ritrovamento di documentazione contraria lasciata dal defunto;
 - 3.b eventuale rinuncia resa presso pubblico ufficiale da parte dei familiari che hanno sottoscritto la domanda di autorizzazione alla dispersione, finalizzata esclusivamente alla tumulazione/inumazione delle ceneri presso un Cimitero.
4. E' vietato trasformare la richiesta di affidamento in richiesta di dispersione e viceversa.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, al rilascio al Sindaco del Comune ove le ceneri verranno custodite o disperse.

Articolo 10 – Iscrizione ad associazione di cremazione.

1. Per coloro che, al momento del decesso, risultino iscritti ad associazioni riconosciute, aventi tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, è sufficiente, ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri, presentare una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato ovvero confermata da due testimoni, quando lo stesso non sia in grado di scrivere, dalla quale risultino la volontà dell'associato di affidare o di disperdere le proprie ceneri e l'indicazione del soggetto incaricato ad eseguire tale volontà.

Articolo 11 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure il soggetto incaricato della loro dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - 1.a il coniuge, ovvero, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice

Civile, ovvero, in caso di concorso di più parenti nello stesso grado, il parente individuato secondo le modalità indicate nel successivo comma;

1.b l'esecutore testamentario;

1.c il rappresentante legale di un'associazione, di cui al precedente articolo 10 del presente Regolamento, alla quale il defunto risultasse iscritto;

1.d il tutore del minore o dell'interdetto;

1.e in mancanza dei soggetti di cui alle precedenti lettere, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. Qualora concorrano più parenti nello stesso grado, essi devono individuare, a maggioranza, con un atto scritto reso presso il pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione delle ceneri, quale di loro si assume la responsabilità di custodire l'urna cineraria nel proprio domicilio o di disperdere le ceneri.

Articolo 12 – Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e in caso di dispersione delle ceneri, i dati del defunto, di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera 2.c del presente Regolamento, vengono esposti in un'apposita targa all'interno del Cimitero Urbano per un periodo di trenta (30) anni, rinnovabile per ulteriori quindici (15) anni su richiesta degli aventi titolo.

2. Decorso i termini, anche dell'eventuale rinnovo, di cui al precedente comma, il gestore dei servizi cimiteriali può rimuovere la targa, mentre resta inalterato l'obbligo della conservazione dei registri di cui al precedente articolo 2, comma 3, del presente Regolamento.

TITOLO TERZO

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 13 – Dispersione delle ceneri.

1. È vietata la dispersione delle ceneri:
 - 1.a all'interno dei centri abitati così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada");
 - 1.b in edifici o altri luoghi chiusi;
 - 1.c in aria (al vento).
2. Il territorio del Comune non dispone di alcuna tipologia di area naturale (montagne, mare, laghi) idonea alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007, n. 20.
Nei restanti luoghi previsti dalla Legge Regionale (fiumi, aree naturali poste ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi) la dispersione delle ceneri non è consentita, visti i pareri contrari e/o contrastanti pervenuti dagli Enti Pubblici competenti alla cura del territorio, interpellati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge Regionale.
3. In presenza di espressa volontà del defunto le ceneri possono essere disperse:
 - 3.a nell'area verde appositamente predisposta all'interno del Cimitero Comunale;
 - 3.b in aree private, ove la dispersione deve avvenire all'aperto, con il consenso del proprietario e senza dare luogo ad attività di lucro, purché siano rispettate i divieti di cui al precedente comma 1. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate esclusivamente a seguito di ritrovamento in tempi successivi di documento olografo del defunto che dispone in tal senso, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
4. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Casalbeltrame:
 - 4.a se nel territorio della Regione Piemonte, l'Ufficiale dello Stato Civile che rilascia l'autorizzazione deve dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione;
 - 4.b se al di fuori del territorio della Regione Piemonte, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzante deve rilasciare anche apposito nulla-osta che l'affidatario deve consegnare al Comune ove avviene la dispersione.
5. La dispersione è eseguita dai familiari del defunto, individuati nella Tabella "A" allegata al presente Regolamento, ovvero dall'esecutore testamentario, ovvero dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati, ovvero, in mancanza, dal personale cimiteriale preposto.
6. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale sottoscritto dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzate dal medesimo e di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non adeguatamente autorizzata, ovvero effettuata con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal defunto e/o dal presente Regolamento, nonché l'abbandono dell'urna.
7. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione viene in ogni caso effettuata dal personale cimiteriale preposto.
8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro sessanta (60) giorni dalla consegna dell'urna cineraria, fatti salvi periodi di chiusura dell'area cimiteriale preposta, stabiliti nell'arco dell'anno dal gestore dei servizi cimiteriali.
9. In caso di dispersione delle ceneri in Comune diverso dal Comune di Casalbeltrame, la persona che la esegue è tenuta a comunicare al Comune di destinazione, con almeno quindici (15) giorni di preavviso, le modalità della dispersione.
10. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Qualora questa avvenga nell'area verde che appositamente predisposta all'interno del Cimitero Comunale, l'affidatario deve preventivamente concordare con il gestore dei servizi cimiteriali tempi e modalità della cerimonia.
11. Il costo dell'operazione è interamente a carico dei soggetti individuati al precedente comma 5.

Articolo 14 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto

dai familiari del defunto, individuati nella Tabella "A" allegata al presente Regolamento.

2. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta (90) giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse d'ufficio nel Cinerario Comunale da parte del personale cimiteriale preposto.

TITOLO QUARTO

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 15 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero ove sono tumulate/inumate le ceneri.
2. L'affidamento personale è autorizzato sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità già richiamate nel presente Regolamento, ovvero sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
La richiesta deve essere compilata in triplice copia, affinché una venga conservata dal Comune di decesso o di tumulazione/inumazione delle ceneri, una dal Responsabile dell'impianto di cremazione e una dall'affidatario dell'urna cineraria.
3. L'affidamento personale delle ceneri può essere concesso solo se vi sia espressa accettazione da parte dell'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposito verbale.
4. L'affidamento personale delle ceneri non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non consente l'individuazione dell'affidatario, l'urna cineraria è tumulata, a titolo oneroso, a spese degli stessi mediante concessione di loculo (cella ossario) nel Cimitero per il periodo previsto dal Regolamento Comunale per i Servizi funebri e cimiteriali.
6. Il trasporto dell'urna cineraria ai fini dell'affidamento personale non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto di cadavere, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.
7. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate/inumate provvisoriamente, in attesa di ottenerne l'affidamento, sempre che tale volontà sia stata manifestata all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione alla cremazione.
8. Sono vietati, salva diversa esplicita disposizione normativa in merito, la dispersione e l'affidamento dell'urna cineraria contenente ceneri provenienti:
 - 8.a dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni od estumulazioni,
 - 8.b dalla cremazione dei cadaveri derivanti da esumazioni od estumulazioni straordinarie.

Articolo 16 – Conservazione dell'urna cineraria.

1. La conservazione dell'urna cineraria ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la sua residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono effettivamente conservate.
2. L'affidatario deve assicurare la corretta custodia delle ceneri, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 7, commi 2 e 3, del presente Regolamento. Sono vietate le manomissioni dell'urna cineraria o dei suoi sigilli.
3. L'affidatario deve altresì accettare gli eventuali controlli che dovessero essere effettuati da parte del gestore dei servizi cimiteriali.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare sia le modalità della conservazione delle ceneri che ogni loro eventuale trasferimento al Comune ove sono custodite. In caso di trasferimento dell'affidatario delle ceneri:
 - 4.a verso altro Comune italiano, il medesimo deve comunicare preventivamente tale evento sia al Comune di provenienza sia al Comune di nuova destinazione;
 - 4.b all'estero, il medesimo deve comunicare preventivamente tale evento sia al Comune di provenienza sia alla Rappresentanza Diplomatica italiana all'estero territorialmente competente in base alla nuova residenza, fatte salve le eventuali comunicazioni a suo carico previste dalla legge dello Stato di destinazione.
5. Chi immigra nel Comune di Casalbeltrame, al fine di mantenere le ceneri che ha già in affidamento, deve comunicare tale condizione al Servizio della Direzione competente, che rilascia l'autorizzazione:
 - 5.a a fronte del perfezionamento della richiesta di residenza;
 - 5.b a condizione che sia rispettato il disposto del precedente articolo 7, commi 2 e 3, del presente Regolamento;
 - 5.c a condizione che abbia avuto esito positivo il controllo tecnico previsto dal successivo articolo 23, comma 2, del presente

Regolamento.

6. L'urna cineraria non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona diversa dall'affidatario, senza autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Si fa salvo il deposito presso idoneo locale all'interno del Cimitero Urbano in attesa dell'esito del controllo tecnico finalizzato all'affidamento, ai sensi del successivo articolo 23, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 17 – Recesso dall'affidamento personale – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento personale delle ceneri, possono conferirle al gestore dei servizi cimiteriali, affinché proceda secondo quanto previsto dal successivo comma 3, ovvero per la loro tumulazione/inumazione, sempre a titolo oneroso.
2. Per recedere dall'affidamento personale l'affidatario dovrà produrre specifica dichiarazione resa innanzi ad un pubblico Ufficiale. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 2, comma 3, del presente Regolamento.
3. Le urne cinerarie eventualmente rinvenute da terzi o restituite dagli affidatari, sono consegnate al gestore dei servizi cimiteriali, che, salvo quanto previsto al precedente articolo 9, decorsi novanta (90) giorni dalla consegna provvederà d'ufficio alla dispersione nel Cinerario Comunale.

TITOLO QUINTO

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune e il gestore dei servizi cimiteriali, per quanto di competenza, garantiscono, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, raccolti per le finalità di cui al presente Regolamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Articolo 19 – Rinvio a leggi e regolamenti.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabile:
 - al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni;
 - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
 - alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - alla Legge Regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007, n. 20, recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
 - ad ogni altra disposizione di legge e regolamento in vigore che abbia attinenza con la materia.

Articolo 20 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 21 – Norma transitoria.

1. In attesa del necessario adeguamento delle strutture del Cimitero Urbano, le urne contenenti ceneri per le quali siano state scelte forme di dispersione/conservazione disciplinate dal presente Regolamento diverse dalla tumulazione, vengono tumulate provvisoriamente in una celletta ossario dei Cimiteri Urbano, previo pagamento dei relativi oneri di tumulazione.
2. Sino alla predisposizione delle aree previste per la dispersione delle ceneri e, comunque, per tutti i casi sospesi in attesa dell’adozione del presente Regolamento, gli oneri di cui al precedente comma sono stornati dalle tariffe applicate per i soli casi di dispersione e affidamento delle ceneri.

Articolo 22 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate a seguito di sopravvenuta legislazione rango statale e/o regionale.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 23 – Vigilanza e sanzioni.

1. Il Comune e il gestore dei servizi cimiteriali verificano, per quanto di competenza, l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, segnalando al Corpo di Polizia Municipale le violazioni rilevate affinché provveda a comminare le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti vigenti, secondo quanto previsto dall’articolo 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dall’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il personale tecnico incaricato dal gestore dei servizi cimiteriali che procede al controllo sull’effettiva sede di collocazione e

conservazione dell'urna contenente le ceneri, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente Regolamento, qualora in sede di detto controllo accerti, prima del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la presenza dell'urna stessa nella sede indicata dall'affidatario, è tenuto a segnalare immediatamente l'infrazione all'Ufficiale dello Stato Civile e alle Autorità competenti in materia.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e sue successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse per violazioni alle norme del presente Regolamento vengono introitate dall'Amministrazione tramite il Tesoriere.
4. Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e di ripristinare la situazione originaria.

Articolo 24 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione delle tariffe di riferimento.

TABELLA “A”

Familiari del defunto

1. il coniuge del defunto
2. in mancanza del coniuge del defunto, il parente più prossimo in linea retta e collaterale fino al sesto grado, individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, ovvero, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.
3. Sono esclusi gli affini.